SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 470-B/bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1988 - dell'articolo 27

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 470-B

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro delle Finanze

(GAVA)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1987 (V. *Stampato Camera n.* **2043**)

modificato dalla Camera dei deputati, con lo stralcio di alcuni articoli, nella seduta del 5 febbraio 1988 (V. *Stampati Camera nn.* **2043-*bis*, 2043-*ter*, 2043-*quater*** *e* **2043-*quinquies***)

trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 febbraio 1988

approvato, con modificazioni, nella parte non stralciata, dall'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1988

Norme in materia di compensi ed incarichi dei pubblici dipendenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Pubblico impiego*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Dalle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al

comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.